



## **Titolo**

ESPRESSIONE BLASFEMA – PREVISIONE SANZIONATORIA ESPRESSA - ESPRESSIONE VOLGARE E SCURRII  
ASSENZA DI SANZIONE ESPRESSA - IRRILEVANZA

## **Descrizione**

Non è possibile desumere dalle disposizioni federali il principio per cui l'aver il legislatore federale disposto apposito trattamento sanzionatorio per l'utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 CGS) implichi l'assenza di ogni valenza sanzionatoria a carico di quanti utilizzino qualsiasi altra espressione volgare e scurrile (seppur non blasfema) né la comunemente ravvisata scurrilità e volgarità dei contesti in cui si svolgono le competizioni calcistiche costituisce ragione per scriminare condotte che si pongano in linea con siffatto decadimento delle ordinarie regole di educazione e del vivere civile; invero, aderire a tale risoluzione concettuale, implicherebbe la definitiva resa rispetto alla prevaricante e generale maleducazione; il che, specie nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile, sarebbe viepiù inaccettabile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 64/CFA/2022-2023/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Vitale

## **Riferimenti normativi**

art. 37 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0064 CFA del 30 gennaio 2023 (Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Mauro Scappocin-Omar Nalesso-A.S.D. Lions Villanova)**